Ctr blocca le Entrate sulle società estinte da 5 anni

Il raddoppio flop Tempi standard per le verifiche

DI VALERIO STROPPA

iente raddoppio dei termini per gli accer-tamenti sulle società «zombie». Anche in presenza di violazioni che configurano un reato tributario. I cinque anni di sopravvivenza fiscale dalla cancellazione del Registro imprese rappresenta-no già una deroga alla disciplina ordinaria e costituiscono in ogni caso il termine ultimo entro il quale il fisco può procedere alle contestazioni. È quanto affermato dalla Ctp Massa con la sentenza n. 19/2/16, depositata lo scorso 23 febbraio.

Onde evitare abusi della normativa, che obbligava gli uffici a «rincorrere» ex soci, amministratori e liquidatori dopo la chiusura della società, l'articolo 28 del dlgs n. 175/2014 ha stabilito come, ai fini dell'accertamento e della riscossione dei tributi, le società che si estinguono si considerano ancora esistenti sino al quinto anno successivo alla data della loro estinzione.

Il caso in commento vedeva

coinvolta una società estinta il 27 settembre 2008. Alla luce della citata modifica, quindi, ai soli fini fiscali la cancellazione avrebbe avuto effetto il 27 settembre 2013. Gli atti di contestazione, tuttavia, erano stati recapitati agli ex soci nel corso del 2015. L'Agenzia delle entrate affermava la validità del proprio operato, alla luce del fatto che le violazioni tributarie, superando le soglie di punibilità penale previste dal dlgs n. 74/2000, consentivano il raddoppio dei termini di accertamento, anche se nel frattempo la società si era estinta. In questo caso, pertanto, i redditi relativi all'anno 2008, oggetto di una dichiarazione presentata nel 2009, avrebbero potuto sere rettificati non più entro il 2013, bensì entro il 2017.

Una tesi che però non convince i giudici toscani, secondo i quali «ora che il legislatore è intervenuto, per una volta tanto con opportuna e lungimirante scelta, non vi è più ragione di continuare ad applicare l'orien-tamento interpretativo suddetto». Andare oltre i cinque anni,

pur in presenza di un reato fiscale, sarebbe «come se si volesse sottoporre a giudizio penale una persona fisica ormai deceduta, ciò che ovviamente non è possibile».

«In virtù del raddoppio dei termini il fisco avrebbe ad esempio potuto emettere entro la data del 27 settembre 2013 un avviso di accertamento relativo all'anno 2004, i cui redditi erano stati dichiarati nel 2005, usufruendo pienamente del suddetto raddoppio», commen-ta Giulio Andreani, senior advisor di Dla Piper, che ha difeso il contribuente, «ma non aveva la possibilità di oltrepassare tale data per rettificare i redditi del 2008, avvalendosi della norma che consente il raddoppio dei termini, perché oltre il quin-quennio di cui si è detto la società è in ogni caso e a tutti gli effetti estinta e quindi priva di legittimazione passivax



Per le coassicurazioni commissioni esenti da Iva

Nell'ambito delle operazioni di coassicurazione, i com-pensi relativi alle commissioni di delega sono esenti da Iva. La Ctr Lombardia, con la sentenza n. 5457 deposi-tata il 16 dicembre 2015, ha affrontato l'annosa que-stione della qualificazione ai fini Iva di tali operazioni, uniformandosi a un consolidato orientamento giurisprudenziale

È noto il dibattito che vede l'Agenzia delle entrate e le compagnie assicurative su posizioni opposte con riferimento alle cosiddette commissioni di delega in ambito assicurativo.

Il contratto di «coassicurazione» persegue la finalità della ripartizione del rischio assicurato fra più compagnie di assicurazione (le compagnie coassicuratrici) secondo quote predeterminate tra i vari assicuratori, in modo che ciascuno di essi risponda unicamente della quota personalmente assicurata, generando separati atti giu-ridici in ordine ai quali ciascun coassicuratore diventa titolare di singole posizioni giuridiche relativamente al proprio contratto; il tutto assicurando, attraverso tale meccanismo, l'unitarietà nella gestione del rapporto nei confronti del cliente (art. 1911 c.c.).

Tutte le operazioni eseguite, nel contesto di una co-assicurazione, dalla delegataria anche per conto delle deleganti nei rapporti con l'assicurato rappresentano, pertanto, un momento del più articolato unitario contratto di assicurazione.

Secondo i giudici meneghini la clausola di delega dà luogo a un rapporto di mandato con rappresentanza tra l'impresa delegataria e le imprese coassicuratrici (anche nel solco della giurisprudenza extra-tributaria sul tema: v. Cassazione n. 4799/2001); secondo gli stessi giudici, «gli importi addebitati a titolo di commissione di delega, non possono essere qualificati come prestazioni diverse e autonome rispetto a quella assicurativa, dovendosi raffigurare nella stessa un "unicum" con l'originario contratto di assicurazione, quale prestazione accessoria dello stesso».

DA VENERDÌ 11 MARZO IN EDICOLA CON



Disponibile anche sul sito

www.classabbonamenti.com

BREVI

La regione Lombardia attraverso un bando intende individuare un soggetto esterno a cui fare control-lare e certificare «in 12 mesi» tutti tare è certquare «in 12 mesto utili i contratti in essere. La misura è contenuta in una delibera approvata ieri dalla giunta e illustrata dal governatore Roberto Maroni durante una conferenza stampa. «Entro la fine maggio o l'inizio di giugno arriveremo



Roberto Maroni

all'individuazione della società», ha detto Maroni, «ed entro 12 mesi poi voglio la certificazione di tutti i 54 mila contratti che abbiamo. È un lavoraccio, ma va fatto». La società oltre all'audit di tutte le procedure dovrà anche individuare le modalità operative per rendere più efficaci i controlli.

Sabato 12 marzo prossimo a Cagliari l'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario in Ctr Sardegna. Tra gli interventi, quelli di Ettore Angioni, presidente F.F. Commissione tributaria regionale della Sardegna e Marco Ferri, presidente Ordine dottori commercialisti della provincia di Cagliari.

Appropriatezza, responsabilità professionale, confronto con le professioni sanitarie. E, ancora, riforma degli Ordini, autonomia delle commissioni disciplinari, criticità della normativa sui certificati Inail. Sono questi gli argomenti che sono stati al centro dell'ultimo consiglio nazionale della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri), riunitosi a Roma sabato 5 marzo, da cui è scaturito un documento, sottoscritto all'unanimità da tutti gli Ordini presenti. Il consiglio nazionale ha dato mandato alla presidente e al comitato centrale di farsi promotori delle tutti presidente e di comfronti del governo, e di organizzare, il 19,20 e 21 maggio a Rimini, un grande convegno che riunisca tutte le componenti della professione, e che sarà l'occasione per delineare l'evoluzione della professione stessa.

Il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi ha proposto la nomina a presidente dell'Enea dell'attuale commis-sario straordinario dell'Agenzia nazionale per le nuove tec-nologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, Federico Testa. La proposta è stata mandata ai presidenti di senato e camera, Pietro Grasso e Laura Boldrini, al fine di acquisire il parere delle commissioni parlamentari competenti.

Ricordato che:

1. l'art. 10, comma 1, n. 2), dpr 633/1972 prevede il regime di esenzione per le operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio, che il punto n. 9) del medesimo articolo prevede l'esenzione per le prestazioni di mandato, mediazione, inter-mediazione relative alle operazioni tra cui sono incluse quelle del citato punto n. 2) e che l'art. 12 del medesimo decreto estende alle prestazioni accessorie il regime tributario proprio dell'operazione principale;

2. una prestazione si configura come accessoria quando non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per la realizzazione o la fruizione nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore (si immagini, nel caso di specie, la complessità e la difficoltà di dover parcellizzare le varie incombenze di polizza).

Sulla base di tali presupposti, i giudici ĥanno confermato che i compensi relativi alle commissioni di delega devono ritenersi esenti da Iva, confermando la sentenza di primo grado.

Diego Pagliai. Senior Manager Bernoni Grant Thornton

